

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2294

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973,
n. 426, concernente provvedimenti urgenti sulla pro-
roga dei contratti di locazione e di sublocazione degli
immobili urbani

Seduta del 24 luglio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, che rientra fra i provvedimenti emanati dal Governo allo scopo di contenere i prezzi ed evitare le spinte inflazionistiche, si provvede a prorogare fino al 31 gennaio 1974 i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, con la sola eccezione di quelli stipulati con conduttori e subconduttori che sono iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto superiore a 4 milioni o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito di pari misura determinabile ai sensi del testo unico delle imposte dirette.

L'ammontare del reddito può essere provato esclusivamente a mezzo di attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore delle pensioni nell'ipotesi che si tratti di red-

dito derivante da lavoro dipendente o da pensioni.

Il decreto-legge inoltre riafferma la nullità dei patti e delle clausole che prevedono aumenti dei canoni di locazione e dichiara inefficaci la clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare gli effetti della svalutazione monetaria.

Fino al 31 gennaio 1974 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore o sulla necessità del locatore.

L'ultimo comma dell'articolo, infine, commina la decadenza dal beneficio della proroga del contratto di locazione relativo all'esercizio commerciale nei confronti degli esercenti attività commerciali nei cui confronti sia stata pronunciata la revoca dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del decreto-legge concernente la disciplina dei beni a largo consumo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, Gazzetta Ufficiale n. 189 del 24 luglio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino al 31 gennaio 1974, salvo quelli ad uso di abitazione stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto superiore a 4.000.000 di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Ai fini di cui sopra i redditi derivanti da lavoro dipendente e le pensioni sono provati esclusivamente sulla base di attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione.

L'attestazione del datore di lavoro deve contenere l'indicazione della retribuzione a carattere fisso e continuativo al netto dei contributi previdenziali obbligatori e facoltativi.

I patti e le clausole contrattuali stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto che a qualsiasi titolo prevedano aumenti di canoni di locazione di immobili urbani sono nulli. Dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria.

Fino al 31 gennaio 1974 è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Gli esercenti di attività commerciali nei cui confronti sia stata pronunciata la revoca dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge di pari data concernente la disciplina dei

beni di largo consumo, decadono dal beneficio della proroga del contratto di locazione relativo all'esercizio commerciale per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973.

LEONE

RUMOR — ZAGARI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.